

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Contratto per l'affidamento dei "servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine del brand Umbria finalizzati all'implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata". CUP: I99I25000790003.

TRA

1. Regione Umbria - Giunta regionale - Corso Vannucci, 96 - Perugia - C.F. 80000130544 – P.IVA 01212820540, di seguito denominata "Regione" nella persona dellaDirigente del Servizio Turismo, sport e Film Commission;

E

2.di seguito denominato "Aggiudicatario" nella persona di....., in qualità di

DICHIARANO E PREMETTONO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. del che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente allegata al medesimo, ma conservata agli atti della Regione, è stato stabilito, fra quant'altro:

Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 - Oggetto

La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida all'Aggiudicatario,

come sopra indicato e rappresentato, che accetta i servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine che, a partire dal nuovo logotipo regionale, ne sviluppi le potenzialità in funzione delle attività di comunicazione e di promozione turistica integrata, come di seguito elencati:

- progettazione creativa delle campagne declinate sulle stagionalità, sui tematismi e sui singoli mezzi in termini di omnicanalità e declinazioni tematiche e settoriali del Brand System "Umbria cuore verde d'Italia"
- progettazione, produzione e adeguamenti di materiale audiovisivo in lingua italiana e multilingua finalizzati all'implementazione e gestione del branding e delle campagne di comunicazione;
- progettazione dei materiali editoriali promo-pubblicitari istituzionali finalizzati all'implementazione e gestione del branding e delle attività di comunicazione e promozione turistica integrata. Redazione testi in lingua italiana e multilingua.

L'Aggiudicatario deve pertanto:

- provvedere alla ideazione creativa e sviluppo per output di campagne declinate sulle stagionalità e sui singoli mezzi off line e on line curando la realizzazione di materiali pubblicitari e gli adattamenti degli esecutivi;
- curare le declinazioni tematiche e settoriali del Brand System;
- fornire servizi e produrre materiali multimediali finalizzati all'implementazione e alla gestione del branding: realizzazione spot pubblicitari, video corporate e video clip;
- provvedere alla progettazione, redazione testi e realizzazione esecutivi di materiali istituzionali promo-pubblicitari;

il tutto così come meglio esplicitato agli artt.1 e 2 del Capitolato speciale

descrittivo e prestazionale, di seguito denominato "Capitolato" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La Regione acquisisce la cessione esclusiva di tutti i materiali oggetto del presente contratto per 10 anni con diritto di utilizzazione anche attraverso terzi mediante l'impiego di tutte le tecnologie attuali e di futura invenzione.

L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà consegnare alla Regione i file in formato aperto dei materiali realizzati in esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura., ovvero file con dati liberamente accessibili, modificabili e condivisibili.

Pertanto singole parti dei prodotti realizzati in esecuzione del presente contratto potranno essere modificate e/o utilizzate in contesti inediti e comunque diversi dall'originale, senza essere sottoposti all'Aggiudicatario per l'approvazione espressa, fatto salvo l'obbligo di salvaguardia del diritto morale dell'autore sull'opera. Pertanto le singole parti estrapolate dai prodotti originali possono essere utilizzate dalla Regione, attraverso terzi, per comporre:

- prodotti di advertising: spot pubblicitari, campagne on line, interventi OOH locali, nazionali e internazionali e potranno essere utilizzate su qualsiasi media (televisione, cinema, pubblicità esterna, internet)
- attività corporate: cartelle stampa digitali indirizzate agli operatori nazionali e internazionali; blogs e siti internet, siti internet Regione Umbria, applicazioni Ipad, Iphone, Android e simili; -fiere/corner/showroom/ eventi e presentazioni;

I materiali realizzati in esecuzione del presente contratto possono essere concessi in licenza per gli stessi utilizzi promo-pubblicitari istituzionali a Sviluppo Umbria Spa in qualità di società in house proving della Regione, agli

Enti Pubblici e alla Fondazione Umbria Film Commission.

I predetti materiali non possono essere ceduti a terzi.

Art. 3 - Svolgimento del servizio

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

I servizi vengono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica, che l'Aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza dei servizi prestati dall'Aggiudicatario.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione dei servizi, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Art. 4 - Durata

Il contratto, decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata biennale e comunque sino all'esaurimento dell'importo massimo dell'appalto di cui al successivo art. 5. Pertanto nel caso in cui l'importo contrattuale non ve-

nisse esaurito alla scadenza del biennio, la durata contrattuale s'intende estesa alle annualità successive sino al completamento della copertura finanziaria contrattuale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5 - Importo del contratto

I prezzi offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, come risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto, pari al...., sull'elenco prezzi posto a base di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e l'importo massimo dell'appalto è quantificato in complessivi €iva esclusa. Tale importo è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare da parte della Regione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice, "a misura". L'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

I prezzi offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato "codice".

Qualora per esigenze non prevedibili si rendesse necessario acquisire pre-

stazioni non contemplate nel Capitolato e nei suoi allegati, è facoltà della Regione richiedere all'Aggiudicatario, nel periodo di vigenza del contratto, prestazioni ricadenti nella tipologia dei servizi messi a gara per le quali non è stata richiesta con il Capitolato la formulazione del relativo prezzo. Il prezzo delle predette prestazioni dovrà fare riferimento al prodotto più simile, tra quelli oggetto del presente contratto, per i quali è stata formulata l'offerta. In tal caso sarà compito dell'Aggiudicatario presentare il preventivo di spesa alla Regione che ne valuterà la congruità e potrà eventualmente commissionarne il servizio.

Nei prezzi offerti si devono intendere ricompresi, oltre agli utili dell'impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant'altro occorrente per fornire il servizio compiuto, nei modi stabiliti e a regola d'arte.

L'importo contrattuale verrà erogato a seguito della realizzazione di specifici servizi commissionati dalla Regione con apposito ordinativo.

La Regione utilizza il contratto mediante Ordinario di fornitura che consiste in una richiesta/nota sottoscritta dal Dirigente responsabile della Struttura. I servizi di cui al presente Contratto saranno attivati dalla Regione tramite specifico ordinativo. L'utilizzo di detti servizi è subordinato alle effettive necessità della Regione, che non è vincolata ad acquisire tutti i servizi elencati nella loro interezza. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura l'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire la prestazione richiesta, rientrante nei servizi contrattuali.

L'Aggiudicatario si impegna ad accettare, sino all'importo massimo del con-

tratto come sopra stabilito, ai prezzi offerti e alle condizioni previste dal Capitolato, Ordinativi di fornitura dei servizi richiesti dalla Regione.

La Regione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, di affidare all'Aggiudicatario, al termine del biennio contrattuale o all'esaurimento dell'importo massimo, nuovi servizi analoghi consistenti nella ripetizione di servizi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 1 del capitolato per un importo stimato complessivamente non superiore ad €, al netto di IVA. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si richiama integralmente l'art. 4 del Capitolato.

Art. 6 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

Art. 7 - Responsabile Unico del progetto e Direttore dell'esecuzione

È designato quale Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Codice, Antonella Tiranti, Dirigente del Servizio Turismo, Sport e Film Commission.

Il direttore dell'esecuzione (DEC) è nominato dalla stazione appaltante e fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla dire-

zione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Gli artt. 31 e ss. dell'Allegato II.14 al Codice stabiliscono le attività e i compiti demandati al direttore dell'esecuzione.

Art. 8 - Responsabile del servizio

L'Aggiudicatario si impegna a sviluppare il servizio in costante rapporto con la Regione, segnalando tempestivamente eventuali problematiche emergenti nel corso delle attività da svolgere, al fine di concertare le azioni da intraprendere per la loro risoluzione. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà nominare un proprio Responsabile del servizio. Tale Responsabile dovrà assicurare un'interlocuzione costante con la Regione e la partecipazione ad incontri periodici. L'Aggiudicatario dovrà comunicare il relativo nominativo, numero di cellulare e indirizzo e-mail al Responsabile unico del Progetto indicato dalla Regione. Il Responsabile del servizio dovrà essere reperibile durante tutta la durata del contratto.

Art. 9 – Fatturazione e modalità di pagamento

L'importo contrattuale verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) Progettazione e realizzazione esecutivi di materiali pubblicitari in lingua italiana e multilingue: importo da corrispondere al termine dei servizi svolti e a fronte di documentazione dettagliata dei servizi resi;
- b) declinazioni settoriali e tematiche del Brand "Umbria cuore verde d'Italia": importo da corrispondere al termine dei servizi svolti e a fronte di documentazione dettagliata dei servizi resi.
- c) Video Corporate: importo da corrispondere a fronte di avvenuta consegna del materiale tale da garantire il suo immediato e pieno utilizzo. Il

prodotto dovrà essere consegnato su adeguato supporto informatico.

d) Spot pubblicitari: importo da corrispondere a fronte di avvenuta consegna dei materiali tali da garantire il loro immediato e pieno utilizzo. Il prodotto dovrà essere consegnato su adeguato supporto informatico.

e) video clip: importo da corrispondere a fronte di avvenuta consegna dei materiali tali da garantire il loro immediato e pieno utilizzo: Il prodotto dovrà essere consegnato su adeguato supporto informatico.

f) Materiali editoriali promo-pubblicitari a carattere turistico: importo da corrispondere al termine di ogni iniziativa a fronte di avvenuta consegna dei materiali su adeguato supporto informatico.

g) Redazione testi: importo da corrispondere al termine di ogni iniziativa a fronte di avvenuta consegna dei materiali su adeguato supporto informatico.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolari fatture, inviate secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, intestate a Regione Umbria - Direzione Regionale programmazione, bilancio, cultura, turismo - Servizio Turismo, sport e Film Commission.

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136, presso:

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono:.....

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

Il prezzo contrattuale, a fronte delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicatario, viene liquidato, con pagamento a 30 gg. dall'acquisizione dei documenti

contabili e dalla verifica della regolarità contributiva.

Il rilascio, da parte delle competenti autorità certificanti, di un documento irregolare sotto il profilo della “regolarità contributiva” costituisce causa di inesigibilità del credito fin al definitivo accertamento dell’entità del credito contributivo. Fino a tale momento, pertanto, non decorreranno interessi moratori a favore dell’Aggiudicatario. Resta salvo ed impregiudicato il diritto della Regione di attivare le procedure per l’“intervento sostitutivo” con pagamento disposto, pertanto, a favore degli enti previdenziali, nelle forme e nella misura previste dalla normativa vigente.

Ogni fattura elettronica deve riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l’importo per singola prestazione, nonché gli estremi data e protocollo degli Ordinativi di Fornitura, oltre all’indicazione del CIG e del CUP.

Oltre a ciò, ciascuna delle fatture dovrà:

- essere veicolata tramite il registro elettronico delle fatture;
- essere emessa in regime di split payment;
- riportare la menzione della determinazione di aggiudicazione della gara e del relativo impegno contabile, nonché il seguente codice IPA:
WZM1C7

Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili della ditta, tutte le spese per l’esecuzione del contratto, l’intera manodopera e relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per dare il tutto compiuto, nei modi stabiliti e a regola d’arte. L’Aggiudicatario dovrà provvedere anche alle seguenti prestazioni:

organizzazione, supervisione, assistenza e quanto altro necessario per la realizzazione delle prestazioni commissionate.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale, salvo quanto stabilito all'art. 6.

Art. 10 -Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni: a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 Penali

Al presente contratto si applica quanto disposto all'art. 126 del Codice, pertanto saranno applicate penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e

proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Regione a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla Regione mediante comunicazione via PEC all'Aggiudicatario. Dal ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione adottata dall'Aggiudicatario non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al contratto, qualora l'importo complessivo delle penali in-

flitte all'Aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, la Regione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'art. 18 del Capitolato, ha costituito una cauzione definitiva di €(Euro ...), in c.t., pari al ... del corrispettivo netto contrattuale, con fidejussione n.emessa dalla, in data

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del codice.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo verifica dell'avvenuto espletamento del servizio previsto dal presente contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come defi-

nite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 119, comma 3, del Codice.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare.

Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto

qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Regione, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice.

Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Regione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Regione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicatario intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Regione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Regione.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario

rio dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Regione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 15 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

E' fatta salva la facoltà della Regione di procedere alla modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, ne chiede all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Brevetti Industriali e diritti d'autore

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario

assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le prestazioni erogate.

Art. 17 – Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresì, l'art. 26 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 18 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresì, l'art.

14 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'Aggiudicatario:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Aggiudicatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la Regione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Aggiudicatario.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresì, l'art. 20 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 20 - Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Aggiudicatario

mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 a Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Regione mediante una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Regione e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Aggiudicatario.

Art. 21 - Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Regione.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di appalto, fermo restando che

l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 22 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 211 del Codice, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice.

Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresì, l'art. 29 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 23 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

In sede di stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa successivamente indicata; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Aggiudicatario deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla stazione appaltante e al DEC/RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli appa-

recchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento.

La Regione si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che l'Aggiudicatario rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 24 - Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 27 e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del CCT di cui all'articolo 215 del Codice, ove costituito, e l'Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono

essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 25 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati, sottoscritti dall'Aggiudicatario, agli atti della Regione:

- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- cauzione definitiva.

Art. 26 - Normativa applicabile e clausola interpretativa

Il presente appalto è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dai decreti e ordinanze di seguito indicati:

- norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministra-

zione”;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;

Tutta la documentazione che disciplina il presente appalto deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 27 - Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale,

con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1 .

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento di “servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine del brand Umbria finalizzati all'implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata” Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679).

Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non

consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori .

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 33

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) .

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali,

Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere:

L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 28 - Imposte e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Le spese di bollo pari ad € sono state assolte dall'Aggiudicatario tramite versamento con F24 in data .

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione

Per l'Aggiudicatario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.